



NEWSLETTER

anno 10° - newsletter 12/2023
Aggiornata al 31 dicembre 2023

PRIMO PIANO

- **Tar Lazio: sospeso il Registro dei Titolari effettivi:** Con Ordinanza del 7 dicembre 2023, il Tar Lazio ha sospeso l'efficacia del Decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che aveva avviato l'operatività del Registro dei titolari effettivi.
- **GU: pubblicato il Provvedimento Banca d'Italia 12 dicembre 2023:** Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 20 dicembre 2023 il Provvedimento della Banca d'Italia 12 dicembre 2023 recante disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.
- **Banca d'Italia, AML: estesi gli Orientamenti EBA in tema di on-boarding a distanza:** La Banca d'Italia ha aggiornato la Nota n. 31 del 13 giugno 2023 in merito all'attuazione degli Orientamenti dell'EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza per la valutazione dell'adeguatezza nella verifica antiriciclaggio dei clienti.
L'aggiornamento del 28 novembre 2023 estende l'applicazione degli Orientamenti dell'EBA anche agli intermediari vigilati non destinatari e stabilisce una scadenza unica per tutti gli intermediari.
- **Consob: adottato il nuovo Regolamento sull'emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (DLT):** Con la Delibera n. 22923 del 6 dicembre 2023, la Consob ha adottato il nuovo Regolamento sull'emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (DLT).

Sommario

| | |
|--|----|
| PRIMO PIANO | 1 |
| 1. Legislazione europea | 3 |
| 1.1. I Criteri per identificare i soggetti nel Sistema Bancario Ombra | 3 |
| 1.2. Intelligenza artificiale: l'accordo sul nuovo Regolamento (UE) AI Act2023 | 3 |
| 2. Legislazione nazionale | 5 |
| 2.1. IVASS: le nuove modalità di calcolo per il contributo di vigilanza | 5 |
| 2.2. GU: pubblicati gli interessi legali ex art. 1284 codice civile per il 2024 | 5 |
| 2.3. GU: pubblicato il Provvedimento Banca d'Italia 12 dicembre 2023 | 5 |
| 3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza | 7 |
| 3.1. ESAs: approvate le modifiche agli standard tecnici RTS al Regolamento SFDR | 7 |
| 3.2. Banca d'Italia: aggiornamento sulle grandi esposizioni di conglomerati finanziari | 7 |
| 3.3. AGCM: trasferimento del conto corrente senza il consenso del correntista | 7 |
| 3.4. Consob: adottato il nuovo Regolamento sull'emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (DLT) | 8 |
| 3.5. Comunicazione Banca d'Italia: prorogate le segnalazioni COVID-19 su moratorie e garanzie pubbliche | 9 |
| 4. Orientamenti, linee guida e Q&A | 10 |
| 4.1. ESAs: i suggerimenti per i consumatori sulla Finanza Sostenibile | 10 |
| 4.2. Banca d'Italia, AML: estesi gli Orientamenti EBA sull'onboarding a distanza | 10 |
| 4.3. Commissione Europea: avviata la banca dati dei termini e delle condizioni dei servizi digitali | 10 |
| 4.4. Pubblica consultazione EBA: i nuovi standard per il Rischio di mercato | 11 |
| 4.5. Assonime: le Q&A in tema di titolari effettivi per le società di capitali | 11 |
| 4.6. Rischi Finanziari degli Intermediari multifunzione di Crypto-Asset: analisi e implicazioni FSB | 12 |
| 4.7. Regolamento MICAR: pubblica consultazione RTS sui conflitti di interesse degli emittenti ART | 12 |
| 4.8. ESAs in consultazione su Fit and Proper: sistema di scambio di informazioni rilevanti | 13 |
| 4.9. Tar Lazio: sospeso il Registro dei Titolari effettivi | 13 |
| 4.10. ESAs: la nuova consultazione sugli standard tecnici e linee guida DORA | 14 |
| 4.11. ANAC: indagine sui canali interni di segnalazione del whistleblowing | 15 |
| 4.12. Dichiarazione di sostenibilità e prevenzione del greenwashing: approccio di vigilanza comune EIOPA | 15 |
| 4.13. Vigilanza dei Fornitori di Servizi ICT Cruciali: consultazione delle norme RTS | 15 |
| 4.14. ESAs: in consultazione le Linee guida DORA su costi e perdite da incidenti | 16 |
| 4.15. ESAs: in consultazione le Linee Guida di attuazione al Regolamento DORA per la cooperazione nella vigilanza dei fornitori di servizi ICT e supporto di funzioni critiche | 17 |
| 4.16. DORA: la consultazione sugli Standard tecnici per i test di penetrazione guidati dalla minaccia | 17 |
| 4.17. Modello per la segnalazione delle Pratiche di Profilazione nel Contesto del Digital Market Act | 18 |
| 4.18. Consob: consultazione per la semplificazione dei Prospetti Informativi | 19 |
| 4.19. EIOPA: consultazione sul trattamento prudenziale del rischio di sostenibilità | 20 |
| 4.20. ESMA: consultazione sulla digitalizzazione dei servizi di investimento | 20 |
| 4.21. ESMA: rinviate le Linee Guida sulle nomenclature ESG dei fondi | 21 |
| 4.22. Banca d'Italia: pubblicati i dati dell'indagine sui Questionari AML | 22 |
| 4.23. EIOPA: consultazione pubblica su benchmark per il value for money nei prodotti unit-linked e ibridi | 22 |
| 4.24. UIF: pubblicato il sesto numero dei Quaderni delle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo | 23 |
| 4.25. EBA: Rapporto 2023 sulla valutazione dei rischi delle banche | 23 |
| 4.26. ESMA: consultazione sulle informazioni sulla sostenibilità | 24 |

1. Legislazione europea

1.1. I Criteri per identificare i soggetti nel Sistema Bancario Ombra

Banca, SIM Pubblicato, il 12 dicembre 2023, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento delegato (UE) 2023/2779 riguardante gli RTS relativi ai criteri per identificare i soggetti del sistema bancario ombra.

Il Regolamento si integra con il Regolamento (UE) n. 575/2013, noto come CRR, che stabilisce i requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento.

L'obiettivo principale di questo Regolamento è identificare e definire i "soggetti del sistema bancario ombra" che svolgono attività bancaria al di fuori del quadro regolamentato definito dai CRR.

Il CRR impone agli enti creditizi e alle imprese di investimento di notificare alle autorità competenti le loro dieci maggiori esposizioni consolidate verso questi soggetti del sistema bancario ombra.

Il sistema bancario ombra si riferisce a mercati, istituzioni e intermediari che forniscono servizi bancari senza essere soggetti alla regolamentazione bancaria e creditizia standard. Tali soggetti operano al di fuori delle normative bancarie tradizionali e possono rappresentare un rischio per la stabilità finanziaria.

Il criterio principale per escludere un soggetto dall'appartenenza al sistema bancario ombra è l'autorizzazione e la vigilanza conforme al diritto dell'Unione Europea.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

1.2. Intelligenza artificiale: l'accordo sul nuovo Regolamento (UE) AI Act2023

Tutti gli operatori

Il 7 dicembre 2023, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio sul nuovo Regolamento sull'intelligenza artificiale (AI Act2023), che era stato proposto dalla Commissione Europea nell'aprile 2021.

L'accordo in esame mira a regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale in Europa in modo da garantire la sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese, mentre sostiene lo sviluppo e l'adozione responsabile dell'IA nell'Unione.

Le principali caratteristiche dell'AI Act2023 includono:

1. Approccio basato sul rischio: il regolamento classifica le applicazioni dell'IA in base al loro livello di rischio:

- Rischio minimo: le applicazioni al rischio minimo sono esentate da obblighi regolamentari, come i sistemi di raccomandazione o i filtri spam basati sull'IA, che non rappresentano rischi significativi per i diritti e la sicurezza dei cittadini;
- Rischio alto: i sistemi di IA ad alto rischio devono rispettare requisiti rigorosi, come la registrazione delle attività, l'informazione chiara agli utenti, la sorveglianza umana e un alto livello di sicurezza cibernetica. Questa categoria include settori critici come l'energia e la sanità;
- Rischio inaccettabile: i sistemi di IA considerati una minaccia chiara per i diritti fondamentali sono vietati, come quelli che manipolano il comportamento umano per influenzare le scelte degli utenti.

2. Trasparenza: il regolamento richiede che gli utenti siano informati quando vengono utilizzati sistemi di IA come chatbot, categorizzazione biometrica o riconoscimento delle emozioni. I deepfake e altri contenuti generati dall'IA devono essere chiaramente etichettati.
3. Sanzioni: le imprese che non rispettano le norme sono soggette a sanzioni incluse ammende che possono essere calcolate in base al loro fatturato annuo, con ammende più elevate per le violazioni legate alle applicazioni di IA vietate.
4. Regole per i modelli di IA per finalità generali: per i modelli di IA utilizzati per una vasta gamma di applicazioni, il regolamento introduce norme specifiche per garantire la trasparenza e la gestione dei rischi.
5. Attività di vigilanza: le autorità nazionali saranno responsabili di sorvegliare l'applicazione delle norme a livello nazionale, assistite da un nuovo Ufficio europeo per l'IA creato all'interno della Commissione europea, che coordinerà l'attuazione delle nuove regole a livello europeo. L'accordo sull'AI Act2023 deve ancora ricevere l'approvazione formale del Parlamento europeo e del Consiglio e entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE. Tuttavia, alcune parti, come i divieti, saranno applicate già dopo 6 mesi, mentre le norme per i modelli di IA per finalità generali entreranno in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione.

Per consultare il comunicato, cliccare [qui](#).

2. Legislazione nazionale

2.1. IVASS: le nuove modalità di calcolo per il contributo di vigilanza

Assicurazio
ne

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 287 del 9 dicembre 2023, il Provvedimento IVASS del 23 novembre 2023, riguardante la determinazione dell'aliquota da utilizzare nel calcolo degli oneri di gestione da dedurre dai premi assicurativi per l'esercizio assicurativi per l'esercizio 2024, al fine di stabilire il contributo di vigilanza all'IVASS nell'ambito dell'attività di assicurazione e riassicurazione.

In base all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), il contributo di vigilanza è calcolato in modo tale che non possa superare il due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escludendo tasse e imposte, e al netto di un'allocatione per oneri di gestione stabilita dall'IVASS in base ai dati derivanti dai bilanci dell'esercizio precedente.

Per le imprese con sede legale in un altro Stato membro, il contributo è limitato a non più della metà di quello previsto per le imprese con sede in Italia, ed è calcolato sui premi incassati in Italia.

Il Provvedimento in questione stabilisce che, per determinare il contributo di vigilanza dell'IVASS relativo all'attività di assicurazione e riassicurazione per l'esercizio 2024, l'aliquota per gli oneri di gestione da detrarre dai premi incassati è fissata al 4,37% di tali premi.

Questo valore è stato calcolato in base alle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2022 delle imprese assicurative, evidenziando che, nei settori danni e vita, l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto ha mediamente raggiunto il 4,37%.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

2.2. GU: pubblicati gli interessi legali ex art. 1284 codice civile per il 2024

Tutti gli
operatori

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 11 dicembre 2023, n. 288, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023 di fissazione degli interessi legali 2024 previsti dall'articolo 1284 del Codice civile.

Mentre l'articolo 1284 del Codice civile stabilisce un tasso di interesse legale del 5% in ragione d'anno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha il potere di modificarlo in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con una durata non superiore a dodici mesi e tenendo conto dell'inflazione annuale.

Il Decreto ha stabilito che il tasso di interesse legale per il 2024 sarà del 2,50% in ragione d'anno, a partire dal 1° gennaio 2024.

Questo rappresenta una diminuzione rispetto al tasso del 5% che era in vigore nel 2023.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

2.3. GU: pubblicato il Provvedimento Banca d'Italia 12 dicembre 2023

SPV

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 20 dicembre 2023 il Provvedimento della Banca d'Italia 12 dicembre 2023 recante disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.

Il Provvedimento in esame istituisce un elenco delle società veicolo di cartolarizzazione presso

la Banca d'Italia, che sarà utilizzato per scopi statistici.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue attività di vigilanza, raccoglierà e verificherà informazioni sulle società veicolo al fine di fornire alla BCE un quadro statistico sull'attività di queste società.

Le informazioni includeranno dati relativi ai bilanci, alle operazioni di cartolarizzazione, alle cancellazioni di attività cartolarizzate e verrà utilizzato un codice identificativo per tracciare le operazioni di cartolarizzazione.

Il Provvedimento entra in vigore il 20 dicembre 2023 e ha lo scopo di migliorare la trasparenza e la supervisione delle operazioni di cartolarizzazione in Italia, nonché di fornire dati statistici rilevanti alla BCE.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. ESAs: approvate le modifiche agli standard tecnici RTS al Regolamento SFDR

Tutti gli operatori

Le Autorità di Vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA - ESAs) hanno pubblicato la relazione finale con il progetto di modifica degli standard tecnici di regolamentazione (RTS) al Regolamento SFDR. La modifica riguarda il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) con le norme tecniche di regolamentazione (RTS).

Le modifiche proposte rispondono al mandato conferito dalla Commissione europea nell'aprile 2022 e includono la revisione della divulgazione dei principali impatti negativi (PAI) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e l'introduzione della divulgazione degli obiettivi di decarbonizzazione dei prodotti finanziari.

Le modifiche approvate includono l'aggiunta di nuovi indicatori sociali e semplificazioni nel quadro di riferimento per la divulgazione dei PAI delle decisioni di investimento sull'ambiente e sulla società. Vengono proposte anche nuove informazioni sui prodotti relativamente agli obiettivi di "riduzione delle emissioni di gas a effetto serra".

Altre modifiche riguardano l'informazione su come gli investimenti sostenibili non arrechino danni significativi all'ambiente e alla società, semplificazioni nei modelli di informativa precontrattuale e periodica per i prodotti finanziari e adeguamenti tecnici per il trattamento dei derivati, il calcolo degli investimenti sostenibili e le disposizioni per i prodotti finanziari con azioni di investimento sottostanti.

Il progetto finale di modifica agli RTS del SFDR passa ora alla Commissione europea per la valutazione e l'approvazione entro tre mesi.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.2. Banca d'Italia: aggiornamento sulle grandi esposizioni di conglomerati finanziari

Banca

Publicato il 43° aggiornamento alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" recante modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni dei conglomerati finanziari.

Le banche facenti parte di un conglomerato finanziario hanno ora la possibilità di escludere, nel calcolo dei limiti delle grandi esposizioni, quelle vantate verso altri soggetti del medesimo conglomerato che rientrano nel perimetro di vigilanza supplementare della Direttiva 2022/87/CE (FiCOD).

Queste modifiche rispecchiano gli sviluppi normativi europei sulla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari e l'adozione degli standard tecnici correlati alla FiCOD per il monitoraggio delle transazioni infragruppo e il rischio di concentrazione all'interno del conglomerato.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

3.3. AGCM: trasferimento del conto corrente senza il consenso del correntista

Banca

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha emesso il Provvedimento n. 30884/2023 riguardante pratiche commerciali scorrette connesse al trasferimento di un notevole numero di rapporti di conto corrente da parte di un istituto finanziario a un altro senza il consenso esplicito dei correntisti. L'operazione è stata realizzata attraverso una proposta di modifica unilaterale del contratto e una cessione tramite conferimento di rami d'azienda, che includeva i contratti riconducibili a clientela definita come "prevalentemente digitale".

L'AGCM ha analizzato tre aspetti principali dell'operazione:

1. Identificazione dei clienti "prevalentemente digitali";
2. Modalità di adesione al trasferimento del conto corrente;
3. Modalità di comunicazione del trasferimento.
4. L'AGCM ha considerato tali pratiche commerciali come scorrette, soprattutto a causa della mancata acquisizione del consenso esplicito dei correntisti, che ha limitato la loro capacità di prendere decisioni informate.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.4. **Consob: adottato il nuovo Regolamento sull'emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (DLT)**

Banca,
Emittente,
IMEL, IP,
SIM

Con la Delibera n. 22923 del 6 dicembre 2023, la Consob ha adottato il nuovo Regolamento sull'emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (DLT).

Il Regolamento Consob è stato emesso in conformità all'articolo 28, comma 1, del Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2023, noto come "Decreto FinTech".

Il Decreto FinTech ha stabilito che per l'emissione di strumenti finanziari in formato digitale non negoziati su una sede di negoziazione e quindi non inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 858/2022 (noto come Regolamento Pilot Regime) sulle infrastrutture di mercato DLT, è obbligatorio utilizzare registri per la circolazione digitale gestiti da responsabili del registro iscritti in un elenco tenuto dalla Consob.

Il Decreto FinTech regola le condizioni per l'autorizzazione e l'operatività dei responsabili del registro e il relativo regime di responsabilità.

Il nuovo Regolamento della Consob stabilisce:

1. Principi e criteri per la formazione e la gestione dell'elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari, nonché le modalità di pubblicità relative a questo elenco;
2. Procedure per la presentazione delle richieste di iscrizione dei responsabili del registro e il processo di iscrizione nell'elenco. Questo include anche la possibilità di sospensione e richiede una relazione tecnica dettagliata che analizzi i rischi;
3. Le operazioni e le funzioni del responsabile del registro, specificando il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro.

In sintesi, il nuovo Regolamento della Consob stabilisce le regole e i requisiti per l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito, garantendo la trasparenza e la responsabilità nell'uso di queste nuove tecnologie nel settore finanziario.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.5. Comunicazione Banca d'Italia: prorogate le segnalazioni COVID-19 su moratorie e garanzie pubbliche

Banca

Con comunicazione del 12 dicembre 2023, la Banca d'Italia, informa che vengono prorogate al 31 dicembre 2025 le segnalazioni legate alla situazione COVID-19 rivolte alle c.d. Banche meno significative (Less Significant Institutions, LSI), riguardanti i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.

La comunicazione sostituisce la precedente comunicazione, datata 7 febbraio 2023, e conferma che le segnalazioni dovrebbero seguire gli schemi segnaletici precedentemente utilizzati, con particolare riferimento alle Linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) sul reporting e l'informativa riguardanti le misure legate alla pandemia COVID-19 (EBA/GL/2020/07). Inoltre, i dati dovranno essere trasmessi attraverso la piattaforma infostat.

La rilevazione, che rimane a frequenza trimestrale, rimarrà in vigore fino alle segnalazioni COVID-19 riferite alla data del 31 dicembre 2025.

I termini di invio dei dati resteranno allineati a quelli delle segnalazioni finanziarie armonizzate (FINREP) e, con riferimento al 2024:

- data di riferimento 31 marzo 2024 - termine di invio 13 maggio 2024;
- data di riferimento 30 giugno 2024 - termine di invio 12 agosto 2024;
- data di riferimento 30 settembre 2024 - termine di invio 11 novembre 2024;
- data di riferimento 31 dicembre 2024 - termine di invio 11 febbraio 2025.

Per consultare la comunicazione Banca d'Italia, cliccare [qui](#).

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. ESAs: i suggerimenti per i consumatori sulla Finanza Sostenibile

Tutti gli operatori

Le tre Autorità europee (EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato una scheda informativa sulla finanza sostenibile, rispondendo alle domande frequenti dei consumatori riguardo agli investimenti, prestiti, assicurazioni e pensioni con caratteristiche di sostenibilità. La scheda fornisce suggerimenti ai consumatori interessati ad acquisire prodotti finanziari sostenibili e si concentra sui passi che possono compiere per comprendere come le loro scelte finanziarie possano contribuire a un futuro più sostenibile.

I quattro consigli principali per i consumatori riguardano la necessità di valutare l'importanza della sostenibilità rispetto agli obiettivi finanziari personali, prestare attenzione alle condizioni e alle caratteristiche di sostenibilità per evitare il "greenwashing" (ossia la presentazione ingannevole di prodotti come più sostenibili di quanto siano in realtà), essere consapevoli dei rischi associati ai prodotti finanziari sostenibili e prendersi il tempo necessario per decidere sugli investimenti e le polizze di assicurazione sulla vita, chiedendo eventualmente ulteriori chiarimenti all'azienda o alla persona che può consigliare e vendere tali prodotti.

La scheda è stata tradotta in tutte le lingue dell'Unione Europea e le autorità di vigilanza europee collaborano con quelle nazionali per promuoverla all'interno dell'UE.

La creazione di questa scheda è in linea con il mandato conferito alle ESAs, al fine di promuovere la trasparenza, la semplicità e l'equità nel mercato finanziario per i consumatori attraverso l'alfabetizzazione ed educazione finanziaria.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.2. Banca d'Italia, AML: estesi gli Orientamenti EBA sull'onboarding a distanza

Banca, Filiale di Banca estera, IMEL, Intermediario 106 Tub, IP, SGR, SICAF, SICAV, SIM

La Banca d'Italia ha aggiornato la Nota n. 31 del 13 giugno 2023 in merito all'attuazione degli Orientamenti dell'EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza per la valutazione dell'adeguatezza nella verifica antiriciclaggio dei clienti. Gli Orientamenti dell'EBA riguardano procedure, controlli e misure per l'identificazione, la verifica e l'acquisizione di informazioni nei processi di adeguata verifica della clientela, inclusi quelli svolti tramite terzi.

L'aggiornamento del 28 novembre 2023 estende l'applicazione degli Orientamenti dell'EBA anche agli intermediari vigilati non destinatari e stabilisce una scadenza unica per tutti gli intermediari. Le banche, SIM, SGR, SICAV, IP, IMEL e succursali in Italia di intermediari esteri devono applicare gli Orientamenti a partire dal 2 ottobre 2023. Altri intermediari, come quelli soggetti al TUB 106, società fiduciarie, soggetti che erogano micro-credito, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, dovranno farlo a partire dal 1° marzo 2024.

Tali soggetti devono adottare gli Orientamenti per le nuove soluzioni o le revisioni di quelle esistenti nell'onboarding entro il 2 ottobre 2024.

Per consultare la nota di Banca d'Italia del 13 giugno 2023, cliccare [qui](#).

4.3. Commissione Europea: avviata la banca dati dei termini e delle condizioni dei servizi digitali

Tutti gli

La Commissione europea ha comunicato l'avvio, dal primo dicembre scorso, della banca dati dei termini e delle condizioni dei servizi digitali. Questa si aggiunge alla banca dati sulla

operatori

trasparenza dei servizi digitali avviata nel settembre scorso.

L'iniziativa in esame è conforme al Regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali, noto come Digital Services Act (DSA). La banca dati sui termini e le condizioni dei servizi digitali fornisce una raccolta centralizzata dei contratti offerti dalle piattaforme online, inclusi social media, app store e marketplace.

Gli strumenti, insieme al DSA, impongono agli operatori di piattaforma online di fornire in modo chiaro e comprensibile una sintesi dei termini e delle condizioni dei servizi digitali. Il DSA differenzia gli obblighi di trasparenza in base alle dimensioni delle piattaforme, con requisiti più specifici per le piattaforme di dimensione molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Tali obblighi includono la creazione di archivi di annunci, la pubblicazione di relazione di audit e valutazioni del rischio, e l'accesso ai ricercatori.

La banca dati mira a essere una risorsa chiave per autorità di regolamentazione, ricercatori e utenti privati o professionali. Le autorità di regolamentazione possono monitorare la conformità alle normative, i ricercatori possono ottenere informazioni in tempo reale sull'evoluzione dei termini e delle condizioni, mentre gli utenti hanno a disposizione uno strumento per tracciare le condizioni cui potrebbero essere soggetti, consentendo loro di controllare la loro presenza online e far valere i loro diritti digitali.

Per consultare il comunicato, cliccare [qui](#).

4.4. Pubblica consultazione EBA: i nuovi standard per il Rischio di mercato

Tutti gli operatori

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una pubblica consultazione sul progetto di Regulatory Technical Standards (RTS) che stabilisce le condizioni per valutare la rilevanza delle estensioni e delle modifiche all'uso dei modelli interni per il rischio di mercato nell'ambito della Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).

Il progetto di RTS segue le disposizioni dell'articolo 325 terquinquagesimo, paragrafo 8, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Regolamento sui requisiti patrimoniali - CRR).

Il CRR consente agli istituti di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato utilizzando il metodo alternativo del modello interno (IMA), previa autorizzazione delle autorità competenti. Le estensioni e le modifiche rilevanti richiedono un'approvazione separata, mentre le non rilevanti devono solo essere notificate.

Il progetto di RTS segue questa differenziazione, con ulteriori sottocategorie per le estensioni e le modifiche non rilevanti.

La classificazione si basa su condizioni qualitative e quantitative, valutando l'effetto sul requisito patrimoniale dell'IMA e sui componenti specifici della FRTB.

La consultazione è aperta fino al 29 febbraio 2023.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.5. Assonime: le Q&A in tema di titolari effettivi per le società di capitali

Tutti gli operatori

Il 4 dicembre, Assonime ha pubblicato un documento Q&A focalizzato sulle questioni applicative più rilevanti riguardanti l'individuazione dei titolari effettivi delle società di capitale.

Il documento "Note e Studi n. 8/2023 - Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle

società di capitali e obblighi connessi", offre un supporto interpretativo per le imprese in vista della scadenza dell'11 dicembre, termine per la prima comunicazione dei dati titolari effettivi al Registro delle Imprese.

Il documento incorpora gli aggiornamenti derivanti da situazioni pratiche discusse nel Caso Assonime 1/2023 e da documenti interpretativi ufficiali, comprese le FAQ di MEF, Banca d'Italia e UIF di novembre 2023, e il Manuale Unioncamere dell'ottobre 2023 sull'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese.

Le Q&A di Assonime esaminano diversi aspetti, inclusi gli obblighi antiriciclaggio delle società di capitali, i criteri speciali per l'identificazione del titolare effettivo, e affrontano specifiche casistiche come gruppi esteri, società partecipate pubbliche, interposizione fiduciaria, fondazioni di impresa, consorzi e società consortili.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.6. Rischi Finanziari degli Intermediari multifunzione di Crypto-Asset: analisi e implicazioni FSB

CASP

Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato un rapporto sui rischi per la stabilità finanziaria legati alle attività degli intermediari multifunzione di crypto-asset (MCI).

Gli MCI sono imprese o gruppi affiliati che forniscono una vasta gamma di servizi, prodotti e funzioni relativi ai crypto-asset, spesso concentrati sulla gestione di una piattaforma di trading.

L'obiettivo del rapporto è analizzare la struttura e il funzionamento degli MCI per valutare i rischi per la stabilità finanziaria e identificare lacune informative che complicano l'analisi, al fine di suggerire implicazioni per le politiche di mitigazione del rischio.

Il rapporto evidenzia che le vulnerabilità degli MCI, come la leva finanziaria, il disallineamento della liquidità e le vulnerabilità tecnologiche, sono simili a quelle della finanza tradizionale, ma vengono amplificate da caratteristiche specifiche degli MCI, tra cui conflitti di interesse, attività di trading proprio, mancanza di controlli efficaci, mancanza di trasparenza operativa e disallineamento della liquidità.

L'FSB sottolinea che la chiusura o il fallimento di istituzioni finanziarie legate alle criptovalute hanno evidenziato i rischi derivanti dalla crescente interconnessione degli MCI con il sistema finanziario tradizionale.

Il rapporto identifica questioni chiave, tra cui l'adeguatezza delle raccomandazioni esistenti, la cooperazione transfrontaliera e la condivisione delle informazioni, e propone la mitigazione dei rischi correlati agli MCI.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.7. Regolamento MiCAR: pubblica consultazione RTS sui conflitti di interesse degli emittenti ART

CASP

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) concernenti i requisiti per le politiche e le procedure sui conflitti di interesse degli emittenti di token collegati ad attività (ART) ai sensi del Regolamento sui mercati dei crypto-asset (MiCAR).

Gli RTS in argomento, in risposta al mandato del Regolamento MiCAR, mirano a rafforzare la gestione dei conflitti di interesse da parte degli emittenti di ART, garantendo al contempo la

convergenza dei requisiti in tutta l'Unione europea.

Gli emittenti di ART sono tenuti ad attuare politiche e procedure efficaci per identificare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse.

Gli RTS si concentrano sui conflitti legati alla riserva di attività e includono disposizioni riguardanti le transazioni personali e le politiche retributive.

Mettono in evidenza il ruolo chiave degli organi di gestione degli emittenti nell'adozione di politiche e procedure sui conflitti di interesse e stabiliscono i requisiti per le informazioni pubbliche che gli emittenti di ART devono rendere disponibili.

La consultazione fa parte del terzo lotto di prodotti di politica MiCAR e sarà aperta fino al 7 marzo 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.8. ESAs in consultazione su Fit and Proper: sistema di scambio di informazioni rilevanti

Tutti gli operatori

Le Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno avviato una seconda consultazione sulla bozza degli Orientamenti congiunti relativi al sistema di scambio di informazioni tra le Autorità riguardo alla valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità (fit and proper) dei possessori di partecipazioni qualificate e degli esponenti aziendali, compresi amministratori e titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari.

La consultazione si concentra sulle modifiche alla bozza originale, estendendo l'ambito degli Orientamenti ai "possessori di partecipazioni qualificate", come persone giuridiche, garantendo così la copertura completa degli interessati.

L'obiettivo è migliorare l'efficienza dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza settoriali e chiarire le modalità di utilizzo del sistema informativo sviluppato dalle ESAs.

La bozza è conforme all'articolo 31 bis dei Regolamenti istitutivi delle ESAs, che incarica le autorità di vigilanza a stabilire un sistema congiunto per lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della valutazione di idoneità e onorabilità dei titolari di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei responsabili di funzione chiave degli istituti finanziari da parte delle autorità competenti.

La consultazione accetta commenti esclusivamente sull'inclusione delle persone giuridiche e sulle informazioni correlate da scambiare.

I contributi possono essere inviati entro il 15 gennaio 2024 attraverso il sito web dell'EBA.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.9. Tar Lazio: sospeso il Registro dei Titolari effettivi

Tutti gli operatori

Con Ordinanza del 7 dicembre 2023, il Tar Lazio ha sospeso l'efficacia del Decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che aveva avviato l'operatività del Registro dei titolari effettivi.

Il Decreto MIMIT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) il 9 ottobre 2023, aveva l'obiettivo di mettere in funzione un sistema che consentisse alle imprese di comunicare al Registro delle Imprese informazioni riguardanti la titolarità effettiva delle stesse.

Un elemento importante da notare è che il Decreto MIMIT aveva imposto un termine

perentorio di 60 giorni a partire dalla sua pubblicazione (che sarebbe scaduto l'11 dicembre) entro il quale le società di capitali (come le Srl, SpA, SAPA), le persone giuridiche private (incluse associazioni riconosciute e fondazioni) e i trust erano tenute a comunicare al Registro delle Imprese le informazioni sui loro titolari effettivi.

Tale obbligazione di comunicazione era in conformità con quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 231/2007.

L'obbligo di comunicazione dei dati sui titolari effettivi aveva lo scopo di garantire la trasparenza nella proprietà delle imprese e di combattere fenomeni come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, seguendo le normative in materia di prevenzione di tali attività illecite (come il decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i).

Tuttavia, l'ordinanza del Tar del Lazio ha temporaneamente sospeso l'attuazione di tale obbligo, in attesa dell'udienza pubblica di trattazione di merito fissata per il 27 marzo 2024.

Per consultare l'Ordinanza, cliccare [qui](#).

4.10. **ESAs: la nuova consultazione sugli standard tecnici e linee guida DORA**

Tutti gli operatori

Le Autorità Europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno avviato una consultazione pubblica riguardo ai nuovi standard tecnici e alle linee guida in conformità al Digital Operational Resilience Act (DORA).

Questo secondo pacchetto di misure in consultazione include quattro progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS), una serie di progetti di norme tecniche di attuazione (ITS), e due serie di linee guida (LG) relative al Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale nel settore finanziario.

Il DORA, entrato in vigore il 16 gennaio 2023, sarà applicato a partire dal 17 gennaio 2025. L'obiettivo principale del DORA è migliorare la resilienza operativa digitale delle istituzioni finanziarie dell'UE e armonizzare i requisiti di resilienza operativa digitale per tutte le entità finanziarie dell'UE.

Queste misure mirano a stabilire un quadro giuridico coerente e armonizzato nei settori della segnalazione di incidenti informativi, dei test di resilienza operativa digitale, della gestione dei rischi informativi di terze parti e della supervisione dei fornitori terzi di servizi informatici critici.

La consultazione pubblica riguarda specificatamente:

- RTS e ITS relativi ai contenuti, tempi e modelli di segnalazione degli incidenti (art. 20 DORA);
- LG sui costi e le perdite aggregate derivanti da incidenti gravi (art. 11 DORA);
- RTS sul subappalto di funzioni essenziali o importanti (art. 30 DORA);
- RTS sull'armonizzare della vigilanza (art. 41 DORA);
- LG sulla cooperazione in materia di vigilanza tra le Autorità Europee di Vigilanza e le Autorità competenti (art. 32 DORA);
- RTS sui test di penetrazione guidati dalle minacce (TLPT) (art. 26 DORA).

Le ESAs prevedono di presentare i progetti di standard tecnici in esame alla Commissione Europea e di pubblicare le linee guida entro il 17 luglio 2024. Il termine per partecipare alla consultazione pubblica è il 4 marzo 2024.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

4.11. **ANAC: indagine sui canali interni di segnalazione del whistleblowing**

Tutti gli operatori

L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato, lo scorso 4 dicembre 2023, un'indagine sui canali interni di segnalazione del whistleblowing.

L'indagine consiste in un questionario anonimo che contiene domande obbligatorie mirate a rilevare le principali problematiche affrontate o da affrontare da parte dei soggetti, sia del settore pubblico che privato, che utilizzano i canali interni di segnalazione.

L'obiettivo dell'indagine è quindi raccogliere informazioni specifiche sulle criticità che i soggetti stanno incontrando nell'applicazione delle normative sul whistleblowing.

Il questionario può essere compilato online dal 4 dicembre al 22 dicembre.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.12. **Dichiarazione di sostenibilità e prevenzione del greenwashing: approccio di vigilanza comune EIOPA**

Assicurazione

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha avviato una consultazione sul suo parere riguardante le dichiarazioni di sostenibilità e il greenwashing nei settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

Il parere mira a migliorare la vigilanza sulle dichiarazioni di sostenibilità e ad affrontare il problema del greenwashing.

I principi chiave contenuti nel parere sono i seguenti:

1. Precisione e coerenza: le dichiarazioni di sostenibilità devono essere accurate, precise e coerenti con il profilo generale del fornitore o dei suoi prodotti;
2. Aggiornamenti tempestivi: le dichiarazioni di sostenibilità devono essere aggiornate quando necessario, e qualsiasi modifica deve essere comunicata in modo chiaro e motivata;
3. Motivazione Chiara: le dichiarazioni di sostenibilità devono essere supportate da argomentazioni e fatti chiari;
4. Accessibilità: le dichiarazioni di sostenibilità e le relative motivazioni devono essere accessibili ai soggetti interessati.

L'EIOPA propone anche che le autorità nazionali competenti monitorino il rispetto di tali Principi da parte dei fornitori, valutino le loro dichiarazioni di sostenibilità, assicurino la conformità alle normative pertinenti e verifichino i termini legati alla sostenibilità nei nomi dei prodotti.

La consultazione è aperta fino al 12 marzo 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.13. **Vigilanza dei Fornitori di Servizi ICT Cruciali: consultazione delle norme RTS**

Tutti gli operatori

Le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato in consultazione pubblica i nuovi RTS di attuazione del Regolamento DORA in merito all'armonizzazione dell'attività di vigilanza dei fornitori di servizi ICT a supporto di funzioni critiche all'interno del settore finanziario.

Il Regolamento DORA, che verte sulla resilienza operativa digitale, introduce la creazione di un gruppo di esaminatori congiunto dei fornitori di servizi ICT di terze parti segnati come critici (CTPP).

Questo gruppo di esaminatori congiunto collaborerà con l'Autorità di sorveglianza capofila designata dalle ESAs per supervisionare e valutare la resilienza operativa dei fornitore di servizi ICT critici.

Il progetto di RTS in consultazione affronta le seguenti questioni:

1. le informazioni richieste ai fornitori di servizi ICT di terze parti che desiderano essere designati come CTPP, incluse le informazioni da fornire nella domanda di designazione;
2. le informazioni che i fornitori di servizi ICT di terze parti devono presentare per consentire all'Autorità di sorveglianza capofila di svolgere i suoi compiti di supervisione;
3. i criteri per determinare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto, le modalità di designazione dei membri, i compiti e le modalità di lavoro di tale gruppo;
4. i dettagli relativi alla valutazione, da parte delle autorità di vigilanza, delle misure adottate dai CTPP, basate sulle raccomandazioni dell'Autorità di sorveglianza capofila.

Si noti che il presente documento di consultazione riguarda i progetti di standard tecnici per le aree menzionate sopra, escludendo il punto relativo al team di esame congiunto, il quale sarà oggetto di una consultazione separate in seguito.

Il periodo di consultazione si estenderà fino al 4 marzo 2024, e successivamente sarà pubblicata una bozza finale di RTS entro il 17 luglio 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.14. **ESAs: in consultazione le Linee guida DORA su costi e perdite da incidenti**

Tutti gli operatori

Le Autorità europee di vigilanza (ESAs: EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato le Linee guida sulla stima dei costi annuali aggregati e delle perdite causate da incidenti gravi legati alle ICT, in conformità con il Regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. DORA).

Le Linee guida mirano a fornire orientamenti comuni sulla valutazione dei costi e delle perdite derivanti da incidenti ICT gravi.

Le Linee guida stabiliscono che la valutazione dei costi e delle perdite dovrebbe seguire lo stesso approccio delle norme tecniche di regolamentazione e di reporting relative agli incidenti gravi legati alle ICT, come previsto dal Regolamento DORA.

Inoltre, è fissato un periodo di riferimento annuale per aggregare i costi e le perdite degli incidenti ICR gravi, semplificando così la stima basata sui dati dei bilanci. Si dovrebbero includere solo gli incidenti ICT gravi per i quali è stata fornita una stima finale dell'incidente

dell'anno contabile in questione o in anni precedenti se hanno avuto un impatto sui costi e le perdite dell'anno in esame. Inoltre, è richiesto il riporto della suddivisione dei costi e delle perdite lorde, dei recuperi finanziari e dei costi e delle perdite nette relativi ai principali incidenti ICT gravi.

Le Linee guida sono fondamentali per garantire una valutazione uniforme dei costi e delle perdite legati agli incidenti ICT nel settore finanziario europeo. Il periodo di consultazione pubblica per le Linee guida terminerà il 4 marzo 2024, dopodiché saranno pubblicate le Linee guida definitive.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.15. ESAs: in consultazione le Linee Guida di attuazione al Regolamento DORA per la cooperazione nella vigilanza dei fornitori di servizi ICT e supporto di funzioni critiche

Tutti gli operatori

Le Autorità europee di vigilanza (ESAs: EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato in consultazione le Linee Guida di attuazione al Regolamento DORA per la cooperazione nella vigilanza dei fornitori di servizi ICT a supporto di funzioni critiche.

Il Regolamento DORA, in particolare all'articolo 32, introduce un quadro di sorveglianza specifico per i fornitori di servizi ICT di terze parti designati come critici (CTPP). In questo contesto, le ESAs e le autorità di vigilanza nazionali hanno nuovi ruoli e responsabilità.

L'ESAs designata come "Autorità di sorveglianza capofila" svolgerà le attività di supervisione sui CTPP, emetterà raccomandazioni e garantirà che vengano attuate dai CTPP. Le autorità di vigilanza nazionali supervisioneranno l'attività dell'Autorità di sorveglianza capofila sui CTPP e vigileranno sugli operatori del settore finanziario in merito ai rischi identificabili nelle raccomandazioni.

Le Linee Guida mirano a fornire orientamenti su come dovrebbe avvenire lo scambio di informazioni e la reciproca assistenza tra le autorità coinvolte nel quadro di sorveglianza. L'obiettivo è garantire un approccio coerente e convergente quando le entità finanziarie utilizzano i servizi ICT forniti da un CTPP, evitando duplicazioni e sovrapposizioni nelle misure volte a monitorare i rischi dei CTPPL.

Le Linee Guida sono suddivise in cinque sezioni che coprono vari aspetti, tra cui la designazione dei CTPP, le attività di supervisione, il follow-up delle raccomandazioni e le disposizioni finali.

Il periodo di consultazione pubblica terminerà il 4 marzo 2024, dopodiché verranno pubblicate le Linee Guida definitive entro il 16 luglio 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.16. DORA: la consultazione sugli Standard tecnici per i test di penetrazione guidati dalla minaccia

Tutti gli operatori

Le Autorità Europee di Vigilanza (ESAs: EBA, EIOPA ed ESMA) hanno avviato una consultazione pubblica su un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative ai Test di penetrazione guidati dalla minaccia (TLPT) in conformità al Regolamento DORA.

Il Regolamento DORA conferisce alle ESAs, in collaborazione con la BCE, il compito di

sviluppare tali norme tecniche per regolare e standardizzare i TLPT nell'Unione Europea. I TLPT sono test etici basati sull'intelligence delle minacce utilizzati per valutare la sicurezza delle infrastrutture IT delle entità finanziarie. Le principali aree coperte dal progetto di RTS includono:

- Identificazione dei soggetti finanziari: specifica i criteri per determinare quali entità finanziarie sono tenute a condurre TLPT;
- Utilizzo di tester interni: stabilisce i requisiti e gli standard per l'utilizzo di tester interni nelle organizzazioni finanziarie;
- Metodologia e Procedure TLPT: definisce i requisiti relativi al contesto, alla metodologia, all'approccio, alle fasi di esecuzione dei TLPT, nonché alla gestione dei risultati, alla chiusura e alle azioni correttive;
- Cooperazione tra le Autorità: descrive la cooperazione necessaria tra le autorità di vigilanza durante l'attuazione dei TLPT;
- Cooperazione internazionale: indica come dovrebbe avvenire la cooperazione per l'attuazione dei TLPT a livello internazionale, facilitando il riconoscimento tra giurisdizioni.

Il documento di consultazione mira a raccogliere il parere delle parti interessate ed a valutare i costi e benefici delle norme proposte. Le ESAs invitano le parti interessate a proporre soluzioni alternative ed a segnalare difficoltà tecniche nell'applicazione dei requisiti. I commenti e i feedback raccolti durante la consultazione saranno considerati nel secondo trimestre del 2024 e successivamente le ESAs pubblicheranno una relazione finale insieme alla bozza di RTS che verrà presentata alla Commissione europea entro il 17 luglio 2024.

4.17. Modello per la segnalazione delle Pratiche di Profilazione nel Contesto del Digital Market Act

Tutti gli operatori

Il 12 dicembre 2023, la Commissione ha pubblicato un modello (template) rivolto alle Società considerate "Gatekeeper" in base al Digital Market Act (DMA), riguardante gli obblighi di segnalazione delle tecniche di profilazione dei consumatori utilizzate da queste società. Il DMA è un Regolamento dell'Unione Europea che regola il comportamento delle grandi piattaforme digitali.

Le principali informazioni contenute nel modello possono essere raggruppate nei seguenti punti:

1. Identità e punti di contatto del gatekeeper: la sezione del modello richiede al gatekeeper di fornire le proprie informazioni di contatto e l'identità della società soggetta all'obbligo di segnalazione (Sezione 1);
2. Profili di trasparenza e responsabilità del gatekeeper: in questa parte del modello, il gatekeeper deve descrivere la propria politica di trasparenza e responsabilità riguardo alle tecniche di profilazione utilizzate nei propri servizi di piattaforma principale (Sezione 2);
3. Revisori e organizzazione della revisione: il modello richiede informazioni sul revisore indipendente o sull'organizzazione incaricata della revisione delle tecniche di profilazione (Sezione 3);
4. Procedure di revisione: la sezione del modello dettaglia le procedure e i processi utilizzati per la revisione delle tecniche di profilazione dei consumatori (Sezione 4);

5. Accuratezza e completezza della valutazione del revisore: il gatekeeper deve fornire informazioni sulla valutazione del revisore indipendente, includendo l'accuratezza e la completezza della descrizione oggetto di revisione (Sezione 5).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.18. Consob: consultazione per la semplificazione dei Prospetti Informativi

*Emittente,
SGR,
SICAF, SIM*

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha annunciato l'avvio di una pubblica consultazione per semplificare la procedura di approvazione dei prospetti informativi in materia finanziaria. La consultazione si concluderà il 29 gennaio 2024 e mira a semplificare il processo di presentazione delle domande di approvazione dei prospetti informativi relativi alle seguenti operazioni:

1. Offerte pubbliche di azioni, obbligazioni e quote di fondi d'investimento;
2. Ammissione a negoziazione in Borsa.

Attualmente, l'art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 elenca una serie di documenti e informazioni che devono essere inclusi nelle domande di approvazione dei prospetti. Tale procedura è regolamentata dalla Consob in Italia, conformemente all'art. 95-bis, comma 1, lett. a), del Testo Unico della Finanza (TUF).

La Consob sta cercando di semplificare e razionalizzare queste regole per promuovere lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario Italiano.

Nel 2023, la Consob ha già intrapreso azioni in questa direzione, incluso il riordino degli atti di soft law relativi agli Orientamenti applicativi in materia di prospetti e la pubblicazione delle "Linee guida per la semplificazione dei prospetti".

Queste misure mirano a rendere più chiare e semplici le informazioni contenute nei prospetti e ad accelerare il processo di approvazione da parte dell'Autorità.

Il documento in consultazione propone i seguenti cambiamenti:

1. Introduce modelli standardizzati di domande da compilare e pubblicare in formato elettronico sul sito web della Consob. Tali modelli varieranno a seconda del tipo di titoli oggetto dell'operazione (es. titoli di capitale, titoli diversi da titoli di capitale, quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio chiusi). Ogni modello includerà un elenco dei documenti da allegare alla domanda e permetterà la firma digitale;
2. Propone di eliminare allegati non richiesti dalla normativa europea di riferimento, abrogando alcuni allegati e rimuovendone i riferimenti negli articoli 4, 52 e 63 del Regolamento Europeo. Gli allegati riguardano la domanda di approvazione dei prospetti di offerta di titoli, di ammissione alle negoziazioni di titoli e di ammissione alle negoziazioni di titoli oggetto di offerta.

Inoltre, la Consob precisa che, a seguito della consultazione, i modelli saranno resi disponibili anche in lingua inglese, in linea con le innovazioni introdotte già da luglio 2022, che consentono la redazione dei prospetti in inglese.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

4.19. **EIOPA: consultazione sul trattamento prudenziale del rischio di sostenibilità**

Assicurazione, Intermedio diario assicurativo

L'Autorità Europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha annunciato l'avvio di una consultazione pubblica sul trattamento prudenziale del rischio di sostenibilità.

La crescente rilevanza dei rischi di sostenibilità per le attività di investimento nel settore assicurativo ha spinto l'EIOPA a cercare modi per incorporare adeguatamente tali fattori nel quadro prudenziale di trattamento del rischio.

L'obiettivo principale è proteggere i consumatori e mantenere la stabilità finanziaria.

Il documento di consultazione rappresenta la seconda fase dell'approccio graduale dell'EIOPA a questo tema, in risposta al mandato dell'art. 304 bis della Direttiva Solvency II (2009/138/CE).

Il documento in esame si concentra su tre aree concettuali:

1. Rischi di mercato legati alle attività e alle esposizioni al rischio di transizione;
2. Rischio di sottoscrizione nei rami non vita e adattamento ai cambiamenti climatici;
3. Obiettivi e rischi sociali da una prospettiva prudenziale.

L'EIOPA invita le parti interessate a fornire il loro feedback attraverso l'EU Survey entro il 22 marzo 2024 (giorno, quindi, fissato per la chiusura della consultazione).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.20. **ESMA: consultazione sulla digitalizzazione dei servizi di investimento**

Tutti gli operatori

L'Autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE (ESMA) ha pubblicato un documento di consultazione sulla digitalizzazione dei servizi di investimento con l'obiettivo di proteggere gli investitori.

La consultazione rimarrà aperta fino al 14 marzo 2024 e l'ESMA chiede alle parti interessate di fornire indicazioni sugli strumenti digitali e sulle pratiche di marketing.

Il documento in esame è di interesse per diverse parti: Autorità competenti, Imprese di investimento e istituti di credito che forniscono servizi e attività di investimento, società di gestione di OICVM, i GEFIA e le società di gestione, qualsiasi associazione di categoria pertinente.

Più nel dettaglio, l'ESMA, attraverso il documento in consultazione, mira a esaminare l'evoluzione degli investimenti; con particolare attenzione a:

- l'adozione crescente di strumenti digitali e social media da parte delle imprese e degli investitori al dettaglio, in seguito alla pandemia di Covid-19;
- l'influenza della tecnologia sul comportamento e sul processo decisionale degli investitori, in particolare quelli al dettaglio.

Le raccomandazioni dell'ESMA riguardano diverse aree, tra cui:

- accessibilità e stratificazione delle informazioni;
- comunicazioni e pratiche di marketing digitali;
- uso degli influencers;
- caratteristiche sociali delle app di investimento;
- Gamification, ovvero la metodologia di insegnamento che usa il gioco per favorire il coinvolgimento emotivo;
- tecniche di nudging, che indirizzano la scelta corretta modificando il contesto in cui essa viene presa;
- dark patterns (modelli oscuri), ossia interfacce progettate in modo ingannevole per manipolare il comportamento degli utenti.

I feedback di riferimento, raccolti durante la consultazione, aiuteranno l'ESMA a sviluppare potenziali mandati relativi a nuovi standard tecnici sulla digitalizzazione dei servizi di investimento.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.21. ESMA: rinviate le Linee Guida sulle nomenclature ESG dei fondi

*SGR,
SICAF,
SICAV*

L'Autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE (ESMA) ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle Linee guida relative alla terminologia ESG utilizzata nei nomi dei fondi di investimento.

Come già noto, la terminologia adottata per definire i fondi è un potente strumento di marketing.

L'ESMA ritiene che i termini legati ai criteri ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) e alla sostenibilità nei nomi dei fondi dovrebbero essere supportati in modo concreto da prove di carattere o obiettivi di sostenibilità che si riflettano in modo equo e coerente negli obiettivi di investimento del fondo.

Nel novembre 2022, l'ESMA ha avviato una consultazione sugli Orientamenti relativi ai nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità.

Tuttavia, a seguito delle revisioni delle Direttive AIFMD e UCITS, l'ESMA ha deciso di rinviare l'adozione degli Orientamenti al fine di approfondire ulteriormente il contenuto di queste revisioni normative e valutare se è necessario apportare modifiche o integrare il contenuto delle Linee Guida.

L'accordo provvisorio raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo contiene due nuovi mandati all'ESMA per l'elaborazione di Linee guida che specificano quando un nome di un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) o di un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) può essere considerato poco chiaro, sleale o fuorviante.

L'ESMA prevede di adottare le Linee Guida poco dopo l'entrata in vigore delle Direttive modificate e prevede di pubblicarle nel secondo trimestre del 2024, a seconda dei tempi di pubblicazione dei testi rivisti delle Direttive AIFMD e UCITS. Le linee guida entreranno in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA, in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

I gestori di fondi già operanti prima della data di applicazione degli Orientamenti dovranno adeguarsi a tali Orientamenti entro un periodo di sei mesi dalla loro entrata in vigore.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.22. Banca d'Italia: pubblicati i dati dell'indagine sui Questionari AML

*Banca, Intermediario
106 Tub,
SICAF,
SGR, IMEL,
Fiduciarie,
SIM*

Banca d'Italia ha condiviso i risultati dell'indagine, condotta nell'autunno 2022, sull'analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML/CFT) attraverso l'uso dei cosiddetti questionari AML.

L'iniziativa fa parte del processo di revisione degli orientamenti in tema di politiche e procedure aziendali che le istituzioni finanziarie dovrebbero seguire per garantire la conformità alle normative anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

Gli obiettivi principali di tali Orientamenti sono sviluppare un nuovo modello di analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo basato su un vasto insieme di dati, gran parte dei quali forniti dagli stessi intermediari.

I dati raccolti nel documento riguardano principalmente le caratteristiche della clientela e dei canali di distribuzione utilizzati dagli intermediari, oltre a dettagli sui sistemi di controllo adottati per prevenire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nello specifico, il documento fornisce statistiche aggregate suddividendo gli intermediari che hanno risposto ai questionari AML in otto categorie:

1. Banche tradizionali (banche con attività tradizionale);
2. Banche corporate e private (banche specializzate nel corporate & investment banking o nel private banking);
3. Finanziarie (intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB e operatori di microcredito);
4. Fiduciarie (società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB);
5. IP - rimesse (istituzioni di pagamento specializzati nel servizio di rimessa di denaro);
6. Altri IP - IMEL (altri istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica);
7. SGR, SICAF;
8. SIM e imprese di investimento.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.23. EIOPA: consultazione pubblica su benchmark per il value for money nei prodotti unit-linked e ibridi

Assicurazione

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha avviato una consultazione pubblica sulla sua proposta di metodologia relativa alla definizione di "benchmark" per valutare il c.d. "value for money" per i prodotti assicurativi unit-linked e ibridi.

I benchmark in esame sono diversi da quelli proposti dalla Commissione europea nell'ambito della Retail Investment Strategy e sono parte degli strumenti sviluppati da EIOPA per migliorare la capacità delle autorità di vigilanza di identificare prodotti che potrebbero non offrire un giusto rapporto qualità-prezzo.

L'obiettivo della consultazione è affrontare le preoccupazioni relative alla complessità e all'adeguatezza dei prodotti unit-linked e ibridi nel mercato assicurativo.

L'EIOPA ha individuato la gestione dei rischi legati al rapporto qualità-prezzo come una priorità nel 2020.

La metodologia proposta, nella consultazione dell'EIOPA, segue tre fasi:

1. Fase 1: classificazione dei prodotti - L'EIOPA propone un sistema per classificare i prodotti assicurativi unit-linked e ibridi con caratteristiche simili in gruppi basati sulle esigenze degli assicurati per rendere i prodotti comparabili;
2. Fase 2: indicatori - L'EIOPA suggerisce indicatori attorno ai quali sviluppare i benchmark di valore. Questi indicatori sono rivisti e integrati rispetto a quelli proposti in precedenza nell'ottobre 2022;
3. Fase 3: raccolta dati e calibrazione del benchmark - questa fase coinvolge la raccolta dei dati e la calibrazione dei benchmark. L'EIOPA raccomanda l'utilizzo dei processi di raccolta dati esistenti, come il rapporto annuale sui costi e sulla performance passata, per ridurre l'onere di rendicontazione per il mercato.

La consultazione si concluderà il 15 marzo 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.24. UIF: pubblicato il sesto numero dei Quaderni delle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Tutti gli operatori

L'Ufficio di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato il sesto numero dei "Quaderni delle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

Il Quaderno di riferimento raccoglie alcune delle casistiche di riciclaggio più importanti emerse nelle recenti attività di analisi finanziaria della UIF, tra cui:

- i fenomeni individuati dai soggetti obbligati in applicazione degli obblighi di collaborazione attiva;
- le operazioni finanziarie più complesse e latenti ricostruite dall'UIF attraverso l'uso delle informazioni disponibili anche attraverso la collaborazione con le UIF estere;
- i rischi associati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), spesso utilizzando strumenti innovativi per individuare possibili i soggetti che altrimenti non sarebbero stati identificati con i tradizionali sistemi di detection.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.25. EBA: Rapporto 2023 sulla valutazione dei rischi delle banche

Banca

L'Autorità bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il suo Rapporto annuale sulla valutazione del rischio del sistema bancario europeo, accompagnato dall'esercizio di trasparenza 2023. Questo esercizio fornisce informazioni dettagliate su 123 banche di 26 Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio economico Europeo.

L'obiettivo principale dell'esercizio di trasparenza è promuovere la trasparenza nel mercato finanziario dell'UE, integrando le informazioni fornite dalle banche in conformità con la Direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali.

Il rapporto si basa sui dati di vigilanza raccolti attraverso la Piattaforma EUCLID dell'EBA e ha rilevato i seguenti risultati:

- i livelli elevati dei tassi di interesse hanno sostenuto l'ampliamento dei margini di interesse;
- la capitalizzazione rimane elevata e la redditività sottostante ha sostenuto i pagamenti delle banche;
- la liquidità rimane elevata, ed ha iniziato a normalizzarsi rispetto ai livelli raggiunti durante la pandemia;
- i costi di finanziamento sul mercato sono aumentati in linea con i tassi di interesse, mentre i tassi sui depositi sono rimasti relativamente bassi (questi ultimi potrebbero aumentare in futuro);
- la qualità degli attivi rimane solida, nonostante una crescita economica debole e livelli elevati di tassi di interesse, che creano potenziali rischi.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.26. ESMA: consultazione sulle informazioni sulla sostenibilità

Tutti gli operatori

L'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato una consultazione relativa a una serie di bozze di Linee Guida sull'applicazione delle informazioni sulla sostenibilità.

Le Linee Guida mirano a:

- Garantire una supervisione coerente da parte delle Autorità nazionali competenti riguardo alle informazioni di sostenibilità fornite dalle società quotate, in conformità con la Direttiva (UE) 2022/2464 sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD), gli standard europei di reporting di sostenibilità e l'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia;
- Stabilire un approccio coerente e solido per la supervisione delle informazioni finanziarie e di sostenibilità fornite dalle società quotate, facilitando una migliore integrazione tra questi due tipi di rendicontazione.

La consultazione in esame coinvolgerà le società quotate obbligate a pubblicare tali informazioni in base alla CSDR e all'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia, oltre agli investitori e ad altri utenti interessati a tali dati.

La consultazione si concluderà il 15 marzo 2024, e l'ESMA prevede di pubblicare le Linee guida definitive nel terzo trimestre del 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.